



CITTA' DI SANT'AGATA DE' GOTI

(Provincia di Benevento)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



mail: polizia.municipale@comune.santagatadegoti.bn.it
pec: polizia.municipale@pec.comune.santagatadegoti.bn.it
web: www.santagatadegoti.net/polizia-municipale
Tel. 0823 953054

P.zza Municipio n. 01, 82019 Sant'Agata de' Goti (BN)

Ordinanza n. 15/PM/2023

Del 06 Febbraio 2023

IL DIRIGENTE

Vista la nota da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, acquisita al protocollo dell'Ente in data 31.01.2023 con prot. n. 1864, con la quale comunica che a seguito di intervento posto in essere in data 30.01.2023 si accertava sulla strada di servizio che costeggia il costone tufaceo adiacente e sovrastante il Torrente Martorano, la presenza di un movimento franoso.

Visto il sopralluogo esperito da personale dipendente e personale dell'ufficio Tecnico, dal quale si accertava l'esigenza di dover regolamentare la circolazione veicolare e pedonale mediante la chiusura temporanea per la messa in sicurezza della strada su indicata;

Ritenuto pertanto, al fine di favorire i lavori di ripristino dello stato dei luoghi e a tutela della pubblica e privata incolumità di dover adottare i provvedimenti di interdizione della circolazione veicolare e pedonale;

Visto l'art. 7 del DLgs. 285/92;

Visto il D.P.R. 495/92, ss.mm.ii;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

ORDINA

La interdizione ad horas, della circolazione stradale sia veicolare che pedonale, fino a quando permarranno le condizioni di pericolo sul tratto di strada di servizio che costeggia il costone tufaceo adiacente e sovrastante il Torrente Martorano, mediante l'installazione di opere fisse ben ancorate al suolo, nonché l'istituzione temporanea del divieto di transito ai veicolare (figura II 46 art. 116) e il divieto di transito ai pedoni (figura II 54 art. 117).

Ordina la revoca di tutte le precedenti ordinanze in contrasto con il presente provvedimento di viabilità.

DISPONE

- La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- Copia della presente ordinanza viene notificata a mezzo rispettive pec.:
 - al locale Comando Stazione Carabinieri;
 - All'ufficio Tecnico manutentivo per l'installazione di opere fisse e ben ancorate al suolo, nonché della idonea e conforme segnaletica di divieto di transito ai veicolare (figura II 46 art. 116) e il divieto di transito ai pedoni (figura II 54 art. 117);
 - all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento;
- Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato al controllo dell'esatta apposizione della segnaletica stradale istituita con il presente provvedimento;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia Stradale, come individuate dall'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di controllare l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Dott. DI MEZZA Pasquale

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993